

## **Legge Finanziaria 2019, livelli “amministrativi” del rumore e “normale tollerabilità”:**

### **la saga continua**

*Un comma (746) della Finanziaria 2019 indica i criteri della legge 447/95 e dei suoi decreti attuativi come parametro per la determinazione della normale tollerabilità delle immissioni acustiche di cui all'art. 844 c.c. Il legislatore tenta (nuovamente) di intervenire sui rapporti tra tutela amministrativa e tutela civilistica in tema di immissioni acustiche.*

\*\*\*

Il comma 746 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2019 aggiunge, all'art. 6-ter della legge n. 13/2009 un comma 1-bis che così recita: *“Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”*.

Il comma 1 dell'art. 6-ter, cui questo nuovo comma fa riferimento, sancisce che *“nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”*.

Il legislatore torna così ad occuparsi di un tema, quello dei criteri di determinazione della normale tollerabilità il cui superamento rende illecite le immissioni acustiche ai sensi ed ai fini di cui al codice civile, che fatica a trovare una sua regolamentazione definitiva.

La nuova disposizione sembrerebbe volta, almeno ad una prima lettura, a superare la dicotomia tra limiti a fini pubblicistici e limiti a fini privatistici, dettando il principio per cui la definizione normativa del livello di rumore (normativa in senso lato, posto che il riferimento è anche espressamente ai decreti attuativi) vale non soltanto nella prospettiva dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche come criterio di definizione della normale tollerabilità ai fini civilistici.

E' noto infatti che secondo l'interpretazione giurisprudenziale di gran lunga prevalente la normativa che fissa per esigenze di carattere pubblico i livelli di accettabilità delle immissioni persegue “interessi pubblici”, operando nel rapporto tra privati e P.A., “al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete” (così recentemente Cass. Civ., ord. 23754/2018 richiamando Cass.Civ. n. 1151/2003); mentre la disciplina delle immissioni moleste tra privati è (solo) quella dell'art. 844 c.c. che vieta le immissioni che eccedono la normale tollerabilità, e questo giudizio va compiuto soltanto “secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta”.

Già in passato il legislatore aveva tentato di raggiungere lo stesso obiettivo proprio attraverso l'art. 6-ter della legge n. 13/2009, che però non aveva trovato sostanzialmente applicazione nella giurisprudenza: questa infatti aveva confermato la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa, anche e nonostante l'art. 6-ter, “al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in

concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione" (Cass. Civ., ord. 23754/2018 che richiama anche Cass. Civ. n. 20198/2016).

La stessa Corte Costituzionale, del resto, investita del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter della legge n. 13/2009, aveva dichiarato inammissibile la questione rispetto allo specifico caso allora prospettato, ma aveva ricordato proprio "il principio che differenzia - quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione - la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico". Poi però la Corte aveva anche sottolineato come fosse necessario, per poter esprimere un giudizio di costituzionalità, individuare il reale significato della "assai generica locuzione" dell'art. 6-ter per stabilire se davvero allo stesso debba attribuirsi portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica, e come esso possa influire rispetto ai criteri civilistici di accertamento. Insomma, la questione costituzionale era rimasta inesplorata.

Il legislatore sembrerebbe ora aver voluto dare contenuto a quel "fare salve" le disposizioni che contengono i limiti amministrativi; e sembrerebbe, sia pure con una formulazione testuale anche in questo caso abbastanza approssimativa, avere sancito la rilevanza ed efficacia della legge n. 447/95 e dei suoi criteri attuativi, anche e proprio ai fini civilistici; il che dovrebbe servire se bene si intende a superare, quando quei limiti siano rispettati, il criterio del superamento dei 3 decibel rispetto al rumore di fondo (criterio civilistico, come noto, assunto oramai da tempo a rango quasi normativo, per essere sostanzialmente applicato come regola generale, pur non essendo previsto né nell'art. 844 c.c. né in altra norma dedicata: ma questo è un altro discorso).

Naturalmente è presto per sapere come tale innovazione verrà considerata prima dalla prassi, e poi dalla giurisprudenza, le quali in passato non hanno esitato a disapplicare sostanzialmente la norma di legge pur formalmente vigente, ritenendola sostanzialmente irrilevante ai fini del giudizio di tollerabilità in caso di rispetto dei limiti amministrativi, considerandola invece sicuramente rilevante (nel senso della intollerabilità) ove tali limiti fossero superati (in questo senso è anche la recentissima Cass. Civ. ord. n. 32943/2018 del 20.12.2018).

Quel che è certo è che ancora una volta il legislatore interviene nella materia in maniera episodica e frammentaria, con una sorta di *blitz* che certo non aiuta a risolvere l'eterna disputa tra la ricerca di un dato certo, o comunque di una omogeneità di criteri che consenta, a chi si conforma al livello sancito a fini amministrativi, di poter considerare la propria attività come rispettosa anche dei diritti soggettivi del soggetto che subisce il rumore, e la rivendicazione in senso opposto di un rifiuto di tale omogeneità per essere i diritti individuali incompressibili e come tali legati soltanto alla specifica situazione della fattispecie concreta.

Sullo sfondo, rimane la indeterminata questione non sempre affrontata con chiarezza neppure dalla giurisprudenza, sulla natura dei beni tutelati dalle disposizioni in gioco: diritto di proprietà e disciplina dei rapporti patrimoniali tra i privati proprietari di fondi vicini, diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, diritto alla salute, tutela igienico-sanitaria delle persone e delle comunità.

Continua a mancare un disegno complessivo che consenta di tutelare senza incertezze il diritto di ogni persona a non subire immissioni lesive, assieme al diritto di chi svolge un'attività di conoscere preventivamente quali sono i criteri ai quali conformarsi.